

# COMUNE di SAN PIETRO IN GU



## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE REGISTRAZIONI AUDIO E DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LORO DIFFUSIONE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 26.07.2021

## **INDICE**

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Compiti del Presidente

Art. 3 - Informativa

Art. 4 - Attività di ripresa effettuata dall'Amministrazione comunale

Art. 5 - Attività di registrazione audio o ripresa audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca

Art. 6 - Modalità tecnico-organizzative delle riprese audiovisive da parte di soggetti autorizzati

Art. 7 - Autorizzazione alla divulgazione da parte dell'Ente

Art. 8 - Modalità di diffusione e conservazione

Art. 9 - Tutela della riservatezza dei soggetti

Art. 10 - Utilizzo di copia della registrazione delle sedute

Art. 11 - Responsabilità dei consiglieri

Art. 12 - Applicazione del Regolamento

Art. 13 - Norme di rinvio

Art. 14 - Entrata in vigore

Art. 15 - Norme abrogate

### **Art 1 – Oggetto e finalità.**

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di registrazione delle sedute consiliari, servizio che può svolgersi con registrazioni audio o riprese audiovisive, al fine di garantire, in attuazione del principio di trasparenza amministrativa e per favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'ente, la più ampia diffusione e conoscibilità delle attività del Consiglio comunale, nel rispetto delle esigenze di tutela della riservatezza di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", integrato dal D.Lgs. 10.08.2018 n. 101 e s.m.i., al Reg. UE 2016/679 (GDPR) e conformemente a quanto stabilito dallo Statuto e i relativi Regolamenti comunali vigenti.
2. La registrazione può costituire un supporto documentale utile per richiamare alla memoria il contenuto del dibattito ovvero di decisioni già assunte, rendendo in tal modo più agevole lo svolgimento del mandato ricevuto dal corpo elettorale.
3. Le suddette finalità vengono prioritariamente realizzate attraverso l'attività di registrazione audio o ripresa audiovisiva effettuata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. Le registrazioni e le riprese delle sedute pubbliche possono essere effettuate altresì da giornalisti e fotoreporter di testate giornalistiche, televisive e web autorizzati dal Presidente del Consiglio comunale ai sensi del successivo art. 6.
5. È sempre consentito da parte dei Consiglieri che siano portatori di disabilità, l'impiego di strumenti di registrazione, alternativi a quelli approntati dall'Amministrazione, che siano maggiormente funzionali in rapporto alla tipologia di disabilità, per lo svolgimento del mandato consiliare. Anche in questo caso per l'utilizzo delle registrazioni audio o riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale si applica quanto disposto all'art. 10 del presente Regolamento.
6. Non è consentita la registrazione audio o la ripresa audiovisiva delle sedute da parte di soggetti diversi da quelli previsti nel presente regolamento. e/o dalla vigente normativa in materia.

### **Art. 2 – Compiti del Presidente**

1. Il Presidente del Consiglio comunale è l'autorità competente per le registrazioni audio o riprese audiovisive delle sedute del Consiglio comunale e della loro relativa diffusione.
2. Il Presidente del Consiglio comunale ha il compito di:
  - 1) autorizzare l'effettuazione delle registrazioni audio o riprese audiovisive e la diffusione delle stesse;
  - 2) ordinare la sospensione delle registrazioni audio o riprese audiovisive in caso di disordini in aula;
  - 3) vigilare sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento.

### **Art 3 - Informativa**

1. Ai fini della corretta informazione al pubblico, il Presidente dispone l'affissione nella sala di avvisi, cartelli o contrassegni per informare i presenti, compresi eventuali relatori e dipendenti, dell'esistenza degli strumenti di registrazione audio-video.
2. Il Presidente del Consiglio comunale fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta, della eventuale presenza delle telecamere per le riprese audiovisive e della successiva diffusione delle immagini registrate.

### **Art. 4 – Attività di ripresa effettuata dall'Amministrazione comunale**

1. Il Comune procede direttamente, con mezzi ed impianti propri, alla registrazione audio o alla ripresa audiovisiva delle sedute pubbliche del Consiglio comunale.
2. I servizi citati, nonché i servizi di sbobinatura e trascrizione della registrazione di seduta, se non svolti da personale dell'ente, possono essere affidati a soggetti esterni, in possesso delle competenze necessarie, che dovranno preventivamente sottoscrivere la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

3. È possibile anche che sia affidato il solo servizio di sbobinatura e trascrizione delle sedute consiliari nel caso in cui la registrazione della seduta sia svolta a cura dell'ente. In questo caso, il soggetto affidatario del servizio esterno dovrà preventivamente sottoscrivere la nomina a Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

#### **Art. 5 – Attività di registrazione audio o ripresa audiovisiva effettuata nell'esercizio del diritto di cronaca**

1. La registrazione audio o la ripresa audiovisiva delle sedute del Consiglio comunale può essere consentita a soggetti terzi esterni per motivi di informazione e/o cronaca.

I predetti soggetti abilitati a richiedere l'autorizzazione (Tv – Radio – Siti Internet) devono essere registrati come testate giornalistiche al competente Tribunale ed operare in ambito locale, e/o nazionale, garantendo trasparenza, oggettività e professionalità. Essi garantiscono il possesso da parte dei giornalisti/operatori che effettuano il servizio dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

Tali soggetti devono chiedere preventiva autorizzazione scritta al Presidente del Consiglio, almeno 24 ore prima della seduta consiliare, indicando:

- nominativo dell'addetto alle riprese;
- modalità di ripresa;
- finalità perseguite;
- mezzi di trasmissione e/o diffusione (radiotelevisive, web, diretta, differita, etc.).

I soggetti terzi di cui innanzi, devono obbligatoriamente esporre in sovrimpressione dei video trasmessi e/o pubblicati via web la seguente frase "IL VIDEO INTEGRALE È DISPONIBILE SUI CANALI UFFICIALI DEL COMUNE DI SAN PIETRO IN GU".

2. Il soggetto esterno autorizzato non può cedere a terzi il materiale audio-video prodotto e non è ammesso il commercio, o altra attività a scopo di lucro.

3. È fatto obbligo ai soggetti esterni di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, la normativa in materia di privacy ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del Regolamento UE n. 679/2016 e loro successive modifiche e/o integrazioni. Essi rispondono di eventuali violazioni della succitata normativa sia in sede civile che in sede penale.

4. I Consiglieri possono concedere interviste solo all'esterno della sala, onde evitare intralcio ai lavori consiliari.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, qualora venga a conoscenza di illeciti, di violazioni o, comunque, del mancato rispetto delle normative vigenti e/o del presente Regolamento, si riserva la facoltà di disporre, motivando per iscritto, la permanente non ammissione alle riprese audiovisive del soggetto che ha commesso la violazione ed eventualmente l'avvio delle relative azioni.

#### **Art. 6 Modalità tecnico-organizzative delle riprese audiovisive da parte dei soggetti autorizzati**

1. I soggetti incaricati dall'Amministrazione e coloro che operano nell'esercizio del diritto di cronaca, previo l'ottenimento di autorizzazione, dovranno effettuare le riprese stazionando nello spazio riservato al pubblico ed indicato dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale all'inizio della seduta, senza che i medesimi possano avvicinarsi allo spazio occupato dai Consiglieri, dagli Assessori, dal Sindaco e dai funzionari comunali presenti.

2. Gli strumenti per la registrazione audio e le telecamere impiegate per la ripresa audiovisiva della seduta consiliare sono orientate in modo tale da non inquadrare, per quanto possibile, il pubblico presente in sala, limitandosi ad inquadrare esclusivamente lo spazio riservato ai componenti del Consiglio e della Giunta comunale.

3. Ciascun Consigliere comunale o Amministratore e/o partecipante alla seduta, ha il diritto di chiedere il dissenso solo alla ripresa video della propria immagine durante la seduta di Consiglio comunale. Pertanto,

durante l'intervento del Consigliere comunale o Amministratore e/o partecipante alla seduta dissenziente, dovrà essere inquadrato l'intero Consiglio comunale.

4. Nel corso della seduta l'intervento verbale di ciascun Consigliere o Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio comunale dovrà essere ripreso integralmente, senza commenti fuori campo.

5. Salvo diversa disposizione motivata del Presidente del Consiglio, la registrazione audio o la ripresa audiovisiva dei lavori di ciascun Consiglio comunale, effettuata direttamente dall'Ente, dovrà essere integrale senza tagli e salti di registrazione.

#### **Art. 7 - Autorizzazione alla divulgazione da parte dell'Ente**

1. Le riprese audio-video e la relativa diffusione delle stesse a mezzo web, effettuate direttamente dall'Ente, si intendono automaticamente autorizzate, tranne nel caso in cui il Presidente del Consiglio comunale, in applicazione del presente regolamento, ne disponga, motivandolo per iscritto o con apposito provvedimento, il diniego o la sospensione o l'annullamento.

#### **Art. 8 - Modalità di diffusione e conservazione**

1. La registrazione integrale delle registrazioni audio o delle riprese audiovisive e la loro relativa diffusione integrale a mezzo web è di esclusivo appannaggio dell'Ente.

2. Le registrazioni delle sedute potranno essere diffuse solo attraverso il sito web istituzionale dell'Ente a partire dalla data di pubblicazione dei verbali della seduta del Consiglio comunale corrispondente e resteranno disponibili per un periodo minimo di tre mesi, dopodiché saranno archiviate su supporti idonei dall'ufficio competente.

#### **Art. 9 - Tutela della riservatezza dei soggetti**

1. Al fine di prevenire diffusioni illecite di categorie particolari di dati personali, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2016/679, sono assolutamente vietate le registrazioni audio o le riprese audiovisive delle sedute segrete o di discussioni contenenti dati che attengono allo stato di salute, l'origine razziale od etnica, le convinzioni religiose o filosofiche, l'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, la vita e le abitudini sessuali.

2. Il Presidente nei casi sopra elencati dispone l'immediata interruzione della registrazione audio o della ripresa audiovisiva.

3. Sono parimenti vietate le registrazioni audio o le riprese audiovisive di discussioni contenente dati qualificati come "giudiziari ai sensi dell'art 10 del Reg UE 2016/679.

4. Le registrazioni audio o le riprese audiovisive di discussioni consiliari contenenti dati diversi da quelli "sensibili" o "giudiziari" che presentano tuttavia rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati possono essere limitate sulla base di richieste rese al Presidente del Consiglio, da qualsiasi partecipante alla seduta consiliare e da eventuali interessati non partecipanti alla riunione.

#### **Art. 10 - Utilizzo di copia della registrazione delle sedute**

1. Qualora un Consigliere comunale o un Assessore intenda ottenere copia delle registrazioni delle sedute effettuate dall'Ente, per fini istituzionali, dovrà presentare istanza scritta, indirizzata al Sindaco.

2. Il richiedente dovrà dichiarare di non utilizzare le registrazioni per fini commerciali o per trarne un qualsiasi profitto personale e dovrà astenersi da manipolare artificialmente il contenuto al punto da sviarne l'interpretazione rispetto alle dichiarazioni espresse.

3. La copia richiesta sarà rilasciata gratuitamente solo dopo la pubblicazione dei verbali corrispondenti sul sito istituzionale dell'Ente.

**Art. 11 - Responsabilità dei Consiglieri**

1. Ciascun Consigliere o Amministratore e/o partecipante alle sedute di Consiglio comunale è responsabile delle opinioni espresse e delle dichiarazioni rese durante i dibattiti, esonerando da qualsiasi responsabilità i soggetti addetti alla registrazione delle riprese audio-video e alla loro diffusione.

**Art. 12 - Applicazione del Regolamento**

1. Spetta alla Giunta comunale adottare le misure organizzative e prevedere gli oneri finanziari necessari per garantire l'applicazione del presente regolamento.

**Art. 13 - Norme di rinvio**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, allo Statuto e ai Regolamenti comunali vigenti e agli appositi provvedimenti dell'Autorità (Garante).

**Art. 14 - Entrata in vigore**

1. La presente disciplina avrà efficacia dalla intervenuta esecutività della relativa deliberazione che lo approva.

**Art. 15 Norme abrogate**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.